

# ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA “UNIVERSO UMANISTA”

con sede in 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), via ROMA , n.13.

---

1) L'anno 2014, il giorno 01, del mese di SETTEMBRE, i sottoscritti signori:

- **GRAZIANO GAMBASIN**, Nato a Crespano del Grappa (TV) il 07/05/1963, residente a 31030 Borso del Grappa (TV) in Via don G.Guerra, 12, C.F.: GMB GZN 63E07 D157 I;

- **FRANCESCO FACCHINI**, nato a Brescia il 19-10-1955 residente a BRESCIA -25124 In viale Duca degli Abruzzi, 8/R, C.F.: FCCFNC55R19B157O

- **ALESSANDRA PAROLIN**, nata a Bassano del Grappa (VI) il 04/11/1963, residente a 31030 Borso del Grappa (TV) in Via don G.Guerra, 12, C.F.: PRL LSN 63S44 A703 X

convengono e deliberano di costituire l'Associazione Culturale denominata

## “UNIVERSO UMANISTA”

2) La sede dell'Associazione è stabilita in 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), via ROMA , n.13

3) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

4) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il direttivo dell'Associazione per il primo anno, nelle persone dei signori: Gambasin Graziano, Facchini Francesco, Parolin Alessandra. I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Gambasin Graziano, alla carica di Vicepresidente e Segretario la signora Parolin Alessandra, Presidente Onorario il dott. Francesco Facchini, i quali dichiarano di accettare la carica.

San Zenone degli Ezzelini, 01 settembre 2014

.....

.....

.....

# S t a t u t o

## **Articolo 1 - Costituzione e nome**

Per contribuire attivamente allo sviluppo della cultura, della scienza, della cittadinanza attiva, della libera espressione del pensiero, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione **ASSOCIAZIONE CULTURALE “ UNIVERSO UMANISTA”** (di seguito per brevità indicata come *Associazione*).

## **Articolo 2 - Scopi**

L'*Associazione* non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e delle scienze per promuovere:

- lo sviluppo delle arti, della cultura, delle scienze e delle lettere;
- la libertà di espressione e di pensiero e il confronto tra le opinioni;
- le cure medico-psicologiche per la salute dei cittadini;
- i valori della solidarietà sociale, del pluralismo e della democrazia;
- sviluppo dei rapporti culturali con altri Paesi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'*Associazione* svolge ogni attività necessaria, in Italia e all'estero, comprese in modo non esaustivo le seguenti:

- la realizzazione di pubblicazioni editoriali, quali: libri, riviste, bollettini e notiziari;
- l'organizzazione di eventi aperti ai soci e al pubblico, quali: incontri, seminari e convegni, mostre, esposizioni, eventi artistici;

L'*Associazione* può altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione opera sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi i medesimi fini istituzionali. L'*Associazione* può svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

## **Articolo 3 - Sede**

L'*Associazione* ha sede in SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV), VIA ROMA, 13 , CAP 31020.

## **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'*Associazione* è di 99 anni a partire dalla data della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione dell'Assemblea generale straordinaria.

## **Articolo 5 - Soci**

L' *Associazione* è composta di soci ordinari e soci sostenitori. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell' *Associazione* che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono.

L'ammissione all'*Associazione* non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall' *Associazione* mediante comunicazione in forma scritta inviata all' *Associazione*. Le quote sociali versate sono in ogni caso intrasferibili.

La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea generale ordinaria. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell' art. 24 del Codice Civile è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all' *Associazione*, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

## **Articolo 6 - Soci ordinari**

Lo status di socio ordinario è attribuito a chiunque sia aderisca ai fini istituzionali dell'*Associazione* e che soddisfi i seguenti requisiti:

- sia maggiorenne;
- faccia pervenire al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento, la domanda di ammissione accompagnata dall'accettazione dello Statuto in vigore dell'*Associazione*, dalla copia di un documento d'identità valido e dalla firma di almeno tre soci;
- venga ammesso dal Consiglio Direttivo in quanto condivide gli scopi dell'associazione e viene ritenuto idoneo al loro perseguimento;
- abbia versato la quota annuale, con le modalità previste dal Regolamento, prima dell'Assemblea generale ordinaria nella quale intende esercitare il proprio diritto di voto, con riserva tuttavia dell'applicazione delle disposizioni indicate appresso;

Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.

### **Articolo 7 - Soci sostenitori**

Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione o prestazioni di servizi per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'*Associazione*, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a socio sostenitore con le modalità stabilite nel Regolamento.

Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale dell'*Associazione*. La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione. Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.

### **ART. 8 – Nomina Presidente e Associati ONORARI**

L'Assemblea potrà attribuire la qualifica di "**ASSOCIATO ONORARIO**" a chi possa contribuire o abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all'art. 2 del presente STATUTO. L'Assemblea, inoltre, potrà attribuire la qualifica di "**Presidente Onorario**". L' associato onorario ed il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti all' associato ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa. Il Presidente onorario, inoltre ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

### **Articolo 9 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, privati o persone fisiche finalizzati al sostegno della cultura;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizione a premi.

## **Articolo 10 – Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'*Associazione*, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

## **Articolo 11 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'*Associazione*:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

## **Articolo 12 - Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'*Associazione* e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

## **Articolo 13 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel Regolamento e fatte salve le disposizioni di legge. All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'*Associazione*;

- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione del Regolamento interno dell'associazione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- alla ratifica degli atti del Consiglio Direttivo effettuati in urgenza;
- alla politica generale e di indirizzo per le attività dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci possono avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal Regolamento.

In casi particolari i soci possono intervenire in Assemblea per via telematica, su decisione del Consiglio Direttivo e con le modalità descritte nel Regolamento.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel Regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci. Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'Assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, ai sensi dell' art. 21 del Codice Civile, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.

#### **Articolo 14 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel Regolamento, per deliberare su:

- la modifica dello Statuto;
- la proroga della durata dell'*Associazione*, come previsto all'art. 4;
- lo scioglimento dell'*Associazione*, come previsto all'art. 17;

Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell' *Associazione*, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice. Per deliberare lo scioglimento dell' *Associazione*, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel Regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi

componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel Regolamento dell'*Associazione*.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel Regolamento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'*Associazione*, redigendo il Regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare gli interventi alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci ordinari e le proposte per i soci sostenitori, in merito alle quali il parere espresso dal Consiglio Direttivo è vincolante e non deve essere motivato;
- deliberare sull'attribuzione della qualifica di socio sostenitore;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.

Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni.

L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel Regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel Regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, deve tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.

Gli incontri del Consiglio Direttivo possono essere svolti in presenza, oppure con il consenso degli interessati per via telematica.

## **Articolo 16 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.

- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il Vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue

ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel Regolamento.

#### **Articolo 17 - Esercizi sociali e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'*Associazione* di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento operino in analogo settore. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione**

L'*Associazione* si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

#### **Articolo 19 - Controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'*Associazione*, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

## **Articolo 20 - Norme applicabili**

Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, della legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

## **Articolo 21 - Prestazioni dei Soci e rimborso spese**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L' Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, della legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

Gambasin Graziano \_\_\_\_\_

Facchini Francesco \_\_\_\_\_

Parolin Alessandra \_\_\_\_\_

INNO UFFICIALE

*“Il sereno tornerà”*

Che triste storia quest'umanità  
dolore e morte ovunque vediamo  
coscienza e sapere l'ignoranza vincerà  
non più divisi, ma uniti popoli, vogliamo.

Non più tempo d'attese, ma d'opere ed intenti  
libertà e pace non son doni ma sempre meriti  
sostenere gli umili, non temere i potenti  
la società migliore sia traguardo per le genti.

Luce s'avanza nel nuovo orizzonte  
nell'anime pulite l'azzurro sì, ci sarà.  
Orsù andiamo, ardore grande nostra fonte  
con lo spirito eterno il sereno tornerà.

Le differenze non son muraglie  
ma son il simbolo dell'universo vero  
siam tutti figli di un solo Dio  
e tanti fratelli nel cosmo intero.

Uniti, forti, fraterni tutti saremo  
in coraggio e lealtà batteremo ogni viltà  
miseria e fame noi vincere sapremo  
e il mondo nuovo così risorgerà.

Luce s'avanza nel nuovo orizzonte  
nell'anime pulite l'azzurro sì, ci sarà  
Orsù andiamo, ardore grande nostra fonte  
con lo spirito eterno il sereno... tor-ne-rà.